



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Decreto ministeriale in data 15 agosto 2025 con allegata direttiva recante indirizzi per il coordinamento delle attività di polizia nell'ambito delle infrastrutture ferroviarie.

ELENCO INDIRIZZI

Il trasporto ferroviario ha assunto un ruolo sempre più strategico per la mobilità nazionale, con un incremento significativo dei flussi di passeggeri e la trasformazione delle stazioni in snodi intermodali ad alta concentrazione di servizi e attività.

Tale evoluzione di settore, ha comportato un innalzamento degli standard di sicurezza in ambito ferroviario, attraverso l'adozione di misure mirate alla protezione delle infrastrutture ferroviarie, delle aree limitrofe e della rete, anche al fine di prevenire possibili azioni di sabotaggio.

In tale quadro, si è resa necessaria una più puntuale definizione degli ambiti di competenza delle Forze di polizia nel contesto del comparto della sicurezza ferroviaria, definendo, ulteriormente, in modo organico l'eventuale coinvolgimento delle Polizie locali da parte dei Prefetti, anche nell'ambito della definizione dei contenuti degli accordi di sicurezza urbana, così da superare le criticità applicative emerse a distanza di tempo dall'emanazione della direttiva ministeriale del 15 agosto 2017.

A tal fine, con decreto del Ministro dell'Interno del 15 agosto 2025, è stata emanata la nuova direttiva che, nel confermare la piena attualità dell'impianto delineato dal citato D.M. 15 agosto 2017 sui comparti di Specialità, ne integra le disposizioni, andando a rafforzare il coordinamento delle attività di polizia nell'ambito delle infrastrutture del trasporto ferroviario, nonché a consolidare la specializzazione delle funzioni attribuite alla Polizia Ferroviaria.

In particolare, la direttiva fornisce puntuali indicazioni sugli ambiti di competenza delle Forze di polizia nel contesto del trasporto ferroviario, riaffermando la competenza esclusiva della Polizia Ferroviaria nell'espletamento dei servizi di polizia ferroviaria in senso stretto e la competenza preminente nello svolgimento dei servizi di prevenzione generale dei reati e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica all'interno degli scali ferroviari, con l'esclusione di interventi, in tale ambito, da parte delle Polizie locali, legittimate invece a svolgere all'interno degli scali le sole attività attribuite dalla legge alla loro competenza.

Analogamente, al fine di garantire la coerenza del sistema, la direttiva ribadisce l'importanza dell'esclusività dell'istituzione e della permanenza dei presidi della Polizia



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Ferroviaria all'interno delle infrastrutture ferroviarie, quale elemento essenziale per garantire continuità, efficienza e tempestività nell'esecuzione dei servizi di specialità.

Si trasmette il decreto del Ministro dell'Interno in data 15 agosto 2025, in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, con l'allegata direttiva, per la più ampia diffusione.

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Pisani



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ELENCO INDIRIZZI

- ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
 - Ufficio I - Analisi, Coordinamento e Documentazione SEDE
 - Ufficio II - Affari Generali e Personale SEDE
 - Ufficio III - Ordine e Sicurezza Pubblica SEDE
 - Ufficio IV - Comunicazione istituzionale ROMA
 - Ufficio V - Relazioni Sindacali della Polizia di Stato SEDE
 - Ufficio VI - Sicurezza dati della Polizia di Stato SEDE
- ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO SEDE
- ALL'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA ROMA
- ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ANTIDROGA ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LE POLITICHE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DI SANITA' ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA SEDE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA SCIENTIFICA E SICUREZZA CIBERNETICA ROMA
- ALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA ROMA
- ALLA SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA ROMA
- ALLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE DI POLIZIA ROMA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA «VATICANO»	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA «SENATO DELLA REPUBBLICA»	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA «CAMERA DEI DEPUTATI»	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA «PALAZZO CHIGI»	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA «VIMINALE»	<u>SEDE</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DELLE SCUOLE DELLA POLIZIA DI STATO	<u>SEDE</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO ASSISTENZA, ATTIVITA' SOCIALI, SPORTIVE E DI SUPPORTO LOGISTICO	
AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	<u>ROMA</u>
AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA	<u>LORO SEDI</u>

e, per conoscenza:

ALLA SEGRETERIA DEL CAPO DELLA POLIZIA- DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA	<u>SEDE</u>
ALLA SEGRETERIA PARTICOLARE DEL CAPO DELLA POLIZIA UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI	<u>SEDE</u>
ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA CON FUNZIONI VICARIE	<u>SEDE</u>
ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA PREPOSTO	
ALL'ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E DI PIANIFICAZIONE	<u>SEDE</u>
ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA-DIRETTORE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE	<u>ROMA</u>



Ministero dell'Interno

- VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121, e, in particolare, gli articoli 1 e 6, concernente, rispettivamente, le attribuzioni del Ministro dell'interno, quale Autorità nazionale di pubblica sicurezza, nonché le funzioni demandate all'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;
- VISTO l'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 che rimette ad un decreto del Ministro dell'interno la definizione delle modalità con le quali la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri e il Corpo della Guardia di Finanza esercitano, in via preminente o esclusiva, i compiti afferenti ai rispettivi "comparti di Specialità", individuati dal medesimo articolo 2;
- VISTO l'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 che individua i soggetti competenti per le attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni, di cui al Titolo VII del medesimo decreto presidenziale, riguardanti la sicurezza e il regolare esercizio dei trasporti ferroviari;
- VISTO l'articolo 10 della legge 31 marzo 2000, n. 78, che conferma il principio secondo cui il Ministro dell'interno, nella veste di Autorità nazionale di pubblica sicurezza, esercita le funzioni di coordinamento e direzione delle Forze di polizia di cui agli articoli 1 e 6 della legge n. 121 del 1981, mediante il Dipartimento della pubblica sicurezza;
- VISTO l'articolo 90 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 che, tra l'altro, demandano all'Arma dei Carabinieri lo svolgimento delle funzioni di polizia militare sul territorio nazionale e all'estero;



Ministero dell'Interno

- VISTO l'articolo 3 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, che demanda ad un Accordo stipulato, in sede di conferenza unificata, tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano la definizione di linee generali, sulla base delle quali possono essere conclusi specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata;
- VISTO l'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 14 del 2017 che demanda ad un Accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali la definizione di linee guida sulla base delle quali il Prefetto e il Sindaco possono sottoscrivere appositi patti per la sicurezza urbana;
- VISTO l'accordo, stipulato il 24 gennaio 2018, in sede di Conferenza unificata tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, concernente le linee generali per la promozione della sicurezza integrata;
- VISTO l'accordo, stipulato il 26 luglio 2018, in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, concernente le linee guida per l'attuazione della sicurezza urbana;
- VISTO il decreto ministeriale in data 15 agosto 2017, recante: direttiva sui comparti di specialità delle Forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia;
- RITENUTA la necessità di integrare la direttiva di cui al predetto decreto ministeriale in data 15 agosto 2017, formulando alcune indicazioni volte a definire in maniera più dettagliata gli ambiti entro i quali gli organi di polizia possono operare nel contesto del comparto della sicurezza ferroviaria;



Ministero dell'Interno

DECRETA

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto, ad integrazione di quanto previsto dalla direttiva emanata con il decreto ministeriale in data 15 agosto 2017, formula, con la direttiva di cui all'unito Allegato, indicazioni e chiarimenti volti a precisare in dettaglio gli ambiti entro i quali gli organi di polizia possono operare nel contesto del comparto della sicurezza ferroviaria.
2. Il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza è incaricato di dare attuazione alla direttiva adottata con il presente decreto, secondo le modalità in essa stabilite.
3. I Comandanti Generali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza provvedono ad impartire le necessarie disposizioni nell'ambito di rispettiva competenza.
4. I Prefetti sovrintendono all'attuazione della presente direttiva nell'ambito territoriale di competenza ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
5. Continuano ad applicarsi le disposizioni previste nelle precedenti direttive, riguardanti il comparto di Specialità "sicurezza ferroviaria", ove compatibili con quanto disposto nella direttiva allegata al presente decreto.

Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Roma, 15 AGO 2025

Il Ministro dell'Interno
Piazzalosi

Gabinetto Ministro - ARCHIVIO DI GABINETTO - Protocollo Uscita - 0070715 del 05/09/2025

VP

Allegato

Direttiva recante indirizzi per il coordinamento delle attività di polizia nell'ambito delle infrastrutture del trasporto ferroviario

1. PREMESSA

Il trasporto ferroviario ha assunto, negli ultimi anni, un ruolo di crescente rilevanza nell'ambito della rete di mobilità del sistema Paese.

A partire dalla conclusione dell'emergenza pandemica, si è registrato un sensibile incremento del traffico, in particolare di quello dei passeggeri, che ha interessato non soltanto la rete ad alta velocità, destinata ad interconnettere i grandi centri urbani, ma anche il "segmento" dei convogli regionali e interregionali, che ha conosciuto un sensibile aumento del fenomeno del cd. "pendolarismo", alimentato da un'utenza che giornalmente ricorre a questi mezzi di trasporto per motivi di lavoro e di studio.

A ciò, si aggiunge la compiuta trasformazione delle stazioni principali delle realtà metropolitane, le quali sono ormai lo snodo intermodale in cui si congiunge il trasporto ferroviario extraurbano con quello urbano, sia di superficie che sotterraneo.

È anche per effetto di tale trasformazione, che gli scali delle grandi città hanno definitivamente acquisito il ruolo di punti di aggregazione, caratterizzati da un'alta densità di attività commerciali e di servizi.

Non sfugge, dunque, come le stazioni ferroviarie abbiano assunto un rinnovato ruolo nevralgico, sia per il funzionamento della rete integrata dei trasporti e dell'economia, sia per il libero esercizio dei diritti del cittadino legati in maniera diretta o indiretta alla mobilità.

L'evoluzione appena tracciata ha indotto, da tempo, l'Amministrazione della pubblica sicurezza a adottare una serie di iniziative per innalzare ulteriormente i livelli di tutela della sicurezza pubblica e della legalità all'interno delle infrastrutture ferroviarie, nell'intento di contrastare i fenomeni di criminalità, anche diffusa, e di prevenire eventuali azioni di matrice terroristica.

Si iscrivono su questa direttrice d'azione: il rinnovato impegno profuso, in aggiunta alle attività ordinarie, attraverso le operazioni straordinarie "ad alto impatto", sviluppate dalle Forze di polizia sia all'interno che nelle zone limitrofe ai sedimi; l'incremento dei servizi di vigilanza straordinaria a bordo dei convogli regionali e interregionali effettuati dalla Specialità Polizia Ferroviaria della Polizia di Stato (nel prosieguo solo: "Polizia Ferroviaria"), nonché i coordinati controlli "anti-sabotaggio" espletati dalla stessa Specialità per prevenire eventuali azioni dolose ai danni dell'integrità della rete.

Nel corso del 2024, è stato, inoltre, attuato un mirato piano di potenziamento grazie al quale sono state assegnate complessivamente 510 unità di personale che hanno rinforzato le dotazioni effettive degli Uffici della predetta Specialità.

A ciò si è aggiunto, più di recente, il "*Piano stazioni sicure*" che, in questa prima fase, mira a garantire, con il coinvolgimento coordinato di diverse componenti della Polizia di Stato e del contingente delle Forze Armate impegnato nell'Operazione "Strade Sicure", standard ancora più alti sicurezza nelle stazioni di Roma-Termini, Milano Centrale e Napoli Centrale.

Proseguendo su questa falsariga, si rileva adesso l'esigenza di fornire alcune indicazioni volte a definire, in maniera più dettagliata, gli ambiti di competenza delle Forze di polizia nel contesto trasporto ferroviario e i termini secondo i quali i Prefetti potranno richiedere ai Comuni un coinvolgimento delle Polizie municipali nelle iniziative di sicurezza riguardanti le stazioni.

Pertanto, nel confermare l'integrale validità e vigenza degli indirizzi formulati con la direttiva sui comparti di Specialità, di cui al D.M. 15 agosto 2017, si ritiene necessario che lo svolgimento dei servizi di polizia ordinari e straordinari all'interno delle infrastrutture del trasporto ferroviario si uniformi anche alle seguenti indicazioni.

2. INDICAZIONI SUGLI AMBITI DI COMPETENZA DELLE FORZE DI POLIZIA NEL CONTESTO DEL TRASPORTO FERROVIARIO

In via preliminare, appare opportuno ricordare che la Direttiva del 15 agosto 2017 costituisce uno dei provvedimenti adottati al fine di dare attuazione all'ampia manovra di riassetto delineata dal D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 177.

Tale manovra ha rappresentato uno sforzo diretto a incrementare l'efficacia della funzione di polizia, attraverso misure volte a ridurre le ridondanze prive di un effettivo valore aggiunto e i rischi di sovrapposizione.

In questo contesto, l'art. 2 del D. Lgs. n. 177/2016 ha richiesto di aggiornare, con lo strumento della direttiva ministeriale previsto dall'art. 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, l'individuazione dei compiti che ciascuna Forza di polizia assolve, per il tramite delle proprie Specialità, in una serie di "comparti" tassativamente individuati dalla norma.

Più in dettaglio, la norma ha previsto che ciascuna delle Specialità operi, secondo le indicazioni recate dalla ripetuta direttiva, nell'ambito di riferimento in maniera "preminente o esclusiva".

L'ampiezza di questa "clausola di riserva" è mitigata dalla previsione – pure contenuta nel comma 1 del ripetuto art. 2 – che fa salva anche negli "ambiti" demandati alle Specialità l'applicazione:

- delle disposizioni contenute nella legge n. 1° aprile 1981, n. 121, a cominciare da quelle concernenti le responsabilità e le prerogative delle Autorità provinciali di pubblica sicurezza e del ruolo attribuito al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica;
- delle disposizioni, contenute in atti normativi anche di settore, concernenti le funzioni attribuite a ciascuna Forza di polizia

L'art. 2 del D. Lgs. n. 177/2016, unitamente all'atto di indirizzo ministeriale che ad esso dà attuazione, viene così a definire un regime delle competenze che, per il principio di legalità della pubblica amministrazione, può essere modificato solo da norme di rango primario.

Resta, quindi, preclusa, per inidoneità della fonte, la possibilità di incidere su questo riparto attraverso atti normativi di rango secondario o con previsioni di natura meramente pattizia.

Ciò posto, va altresì confermato l'assetto delle competenze delineato dalla Direttiva del 15 agosto 2017, relativamente al "Comparto sicurezza ferroviaria".

Su tale punto, l'atto di indirizzo tiene, innanzitutto, conto di quanto stabilito dall'art. 71 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 che reca disposizioni concernenti la sicurezza e il regolare esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto.

La norma riserva l'accertamento delle infrazioni del predetto D.P.R. esclusivamente al personale della Polizia Ferroviaria, nonché alle altre figure di ufficiale e agente di polizia giudiziaria all'epoca contemplate dall'art. 221, commi primo e secondo, del Codice di rito del 1930, che corrisponde oggi all'art. 57, commi 1 e 2, del vigente Codice di procedura penale.

Per effetto di tale disposizione l'accertamento delle infrazioni in argomento è riservato esclusivamente agli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri e al Corpo della Guardia di Finanza.

Tale potere di accertamento resta, pertanto, precluso al personale che rientra nell'ambito di applicazione del comma 3 del cennato art. 57 c.p.p. Tale previsione ricomprende le diverse categorie di soggetti che sono titolari dei poteri di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui sono destinati e delle rispettive attribuzioni, tra i quali rientrano anche gli appartenenti alle Polizie locali.

Su questa base, la Direttiva del 15 agosto 2017 fissa, per quanto concerne il comparto di Specialità della "sicurezza ferroviaria", alcuni "capisaldi" di cui in questa sede si deve ribadire l'assoluta e piena attualità.

In primo luogo, la Direttiva attribuisce alla Polizia Ferroviaria la competenza esclusiva relativamente all'espletamento dei servizi di polizia ferroviaria in senso stretto.

Tale categoria di servizi comprende, come enunciato nell'atto di indirizzo, la vigilanza degli impianti, delle infrastrutture, della rete e del materiale rotabile, le altre attività volte ad assicurare la sicurezza della circolazione dei convogli e l'integrità degli utenti e delle merci.

Rientrano, altresì, in questo alveo i servizi di scorta "a bordo treno" (ad eccezione di quelli effettuati per le persone sottoposte a misure tutorie), nonché le ulteriori attività a carattere tecnico o specialistico indicate dalla Direttiva in argomento.

In secondo luogo, la Direttiva del 15 agosto 2017 si preoccupa di definire **gli ambiti di competenza relativamente allo svolgimento dei servizi di prevenzione generale dei reati e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica all'interno delle diverse infrastrutture del trasporto ferroviario.**

Sul punto, il cennato atto di indirizzo attribuisce alla Polizia Ferroviaria una competenza preminente nell'espletamento di tali attività istituzionali.

Più specificamente, viene stabilito che spetta alla Specialità assicurare lo svolgimento dei predetti servizi nelle stazioni dove essa è presente con un proprio presidio, fermo restando l'eventuale concorso di altri Uffici, Reparti o Comandi della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri in presenza di particolari esigenze.

Negli scali in cui non sono presenti Uffici della Polizia Ferroviaria, i servizi di prevenzione generale e tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica sono garantiti dalla Polizia di Stato e dall'Arma dei Carabinieri attraverso i propri presidi territorialmente competenti, secondo quanto previsto dai piani coordinati di controllo del territorio adottati dai Prefetti.

Vale la pena sottolineare che nel sistema delle previsioni appena richiamate resta escluso che i compiti in argomento possano essere espletati da altre "componenti" di polizia, statuali o locali, diverse da quelle sopra indicate.

Tale assetto, per quanto sopra detto, non può essere superato neanche attraverso iniziative di natura patiziosa, le cui previsioni devono, infatti, essere in linea con l'intero quadro ordinamentale, ivi compreso quello che definisce i soggetti legittimati ad operare nel contesto dei "Comparti di specialità".

Come detto, il sistema appena delineato è mitigato dalla clausola di salvaguardia recata dall'art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 177/2016, che consente alle "componenti" delle Forze di polizia, diverse dalla Specialità della Polizia Ferroviaria, di poter svolgere anche nell'ambito ferroviario le attività istituzionali che sono loro specificamente demandate in virtù di disposizioni di legge.

Il principio appena evocato va tenuto presente per superare eventuali conflitti di competenza che potrebbero sorgere tra le Forze di polizia nelle situazioni diverse da quelle sopra menzionate.

Esso, infatti, legittima ogni Forza di polizia ad espletare all'interno del contesto ferroviario le attività preventive o di controllo che non attengono alla prevenzione generale dei reati o alla tutela generale dell'ordine e della sicurezza pubblica, ma riguardano, piuttosto, settori di polizia a carattere specifico.

In via puramente esemplificativa, l'applicazione di questo principio consente ai Comandi della Guardia di Finanza di svolgere all'interno delle infrastrutture ferroviarie le iniziative di verifica e controllo di polizia economico finanziaria tra cui anche quelli di natura tributaria e doganale.

Analogamente, i Reparti dell'Arma dei Carabinieri specializzati nella tutela della salute potranno espletare i poteri e le funzioni di vigilanza igienico-sanitaria e di controllo anche all'interno degli scali del trasporto su rotaia.

Si evidenzia come, intesa in tale maniera, la clausola di salvaguardia dettata dall'art. 2 del D. Lgs. n. 177/2016 garantisce, tra l'altro, anche l'armonica tenuta del sistema di riparto delle competenze nei Comparti di Specialità, scongiurando il rischio di "vuoti" di tutela di interessi giuridici la cui protezione richiede lo svolgimento di compiti di polizia specialistici diversi da quelli demandati alla Polizia Ferroviaria.

In questo contesto, le esigenze di coordinamento e di raccordo potranno essere validamente assicurate, continuando ad applicare le vigenti procedure, in virtù delle quali le "componenti" delle

Forze di polizia informano preventivamente il competente Ufficio della Polizia Ferroviaria del pianificato svolgimento delle iniziative di controllo o preventive a carattere specialistico.

Ciò, peraltro, andrà anche a vantaggio delle prodette "componenti", le quali potranno fruire dei ragguagli che la Specialità potrà offrire circa la situazione esistente nello scalo interessato, nell'esercizio delle sue funzioni di raccordo informativo e operativo a favore anche delle altre Forze di polizia, previsto dalla ripetuta Direttiva del 15 agosto 2017.

3. INDICAZIONI RIGUARDANTI I PATTI PER LA SICUREZZA URBANA ED ALTRE INIZIATIVE IN SEDE LOCALE

La sicurezza delle stazioni ferroviarie e delle aree cittadine ad esse circostanti sono presi sovente in considerazione nell'ambito dei Patti per la sicurezza urbana che i Prefetti stipulano con i Sindaci, a norma dell'art. 5 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.

Si tratta di iniziative che talora si collocano "a valle" di intese per la sicurezza integrata concluse con le Regioni ai sensi dell'art. 3 del medesimo D.L. n. 14/2017, quali, ad esempio, l'Accordo concluso il 20 aprile 2019, tra questo Ministero, la Regione Lombardia e l'ANCI di quella stessa Regione.

Ciò posto, muovendo dalle considerazioni esposte nel precedente paragrafo 2, si ritiene utile fornire indicazioni cui i Sig.ri Prefetti potranno fare riferimento per calibrare al meglio il contenuto delle previsioni dei predetti Patti, concernenti i termini del coinvolgimento delle Polizie locali nello svolgimento di attività di polizia all'interno delle stazioni e nelle aree ad esse limitrofe.

Come si è accennato poc'anzi, la clausola di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 177/2016 sulle funzioni specificamente riservate ad una determinata "componente" di polizia, risponde all'esigenza di assicurare nello specifico contesto una pienezza delle tutele.

Riguardata in questi termini, tale clausola risulta l'espressione di un principio generale di razionalità e di "completezza" del sistema dei controlli, che non può ritenersi limitato unicamente ai campi d'azione demandati alle sole Forze di polizia dello Stato.

L'esigenza di coerenza del sistema induce, piuttosto, a ritenere che la *ratio* della norma possa legittimamente estendersi anche alle attività espletate dagli Enti locali, per il tramite delle dipendenti Polizie locali.

Queste ultime potranno, dunque, svolgere, anche all'interno delle stazioni ferroviarie, le attività di verifica e di controllo nei settori – quali, ad esempio, la polizia commerciale e, più in generale, la polizia amministrativa locale – che la legge rimette alla loro esclusiva competenza.

Ne discende che i Patti per la sicurezza urbana ben potranno fare menzione di questa possibilità di intervento delle Polizie locali nell'ambito delle stazioni ferroviarie.

In particolare, gli strumenti collaborativi in questione potranno anche individuare le modalità di raccordo attraverso le quali dovranno essere garantite le esigenze di coordinamento tra le iniziative delle citate Polizie locali e i servizi di competenza della Polizia Ferroviaria ovvero, negli scali dove quest'ultima non è presente, con quelli di prevenzione generale dei reati e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica assolti dalle articolazioni territoriali della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri.

Di contro, i Patti per la sicurezza urbana dovranno tenere conto del fatto che il sistema delineato dall'art. 2 del D. Lgs. n. 177/2016 e dalla Direttiva del 15 agosto 2017 configura i servizi di polizia ferroviaria in senso stretto come un ambito di esclusiva competenza della Polizia Ferroviaria.

Gli accordi in questione non potranno contemplare, neanche con il consenso degli operatori economici concessionari del trasporto su rotaia, l'intervento in questo campo delle Polizie locali, il cui personale, del resto, non rientra – giusta quanto precisato nel precedente paragrafo 2 – tra le categorie di soggetti legittimati ad accertare le violazioni delle regole sulla sicurezza e l'esercizio ferroviario stabilite dal D.P.R. n. 753/1980.

Considerazioni più articolate sono da farsi relativamente allo svolgimento dei servizi di prevenzione generale dei reati e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Anche in questo caso, i Sig.ri Prefetti, nel negoziare le intese con i Sindaci interessati, avranno cura di tenere conto degli indirizzi recati dalla Direttiva ministeriale del 15 agosto 2017, secondo cui tali servizi - quando espletati all'interno delle infrastrutture ferroviarie - sono riservati in via esclusiva alla Polizia Ferroviaria, titolare di una competenza preminente, e alle articolazioni territoriali della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri.

Coerentemente alle finalità complessive perseguite dal D. Lgs. n. 177/2016, anche questa indicazione dell'atto di indirizzo del 2017 risponde a specifiche esigenze di razionalizzazione delle funzioni di polizia e di evitare il verificarsi di non necessarie sovrapposizioni.

I Sig.ri Prefetti - cui a norma dell'art. 13, secondo comma, della legge n. 121/1981 compete il coordinamento di tutti gli ufficiali e agenti di p.s. presenti nella Provincia - vorranno, pertanto, orientare di conseguenza la definizione dei contenuti degli accordi di sicurezza urbana, evitando l'inserimento di clausole, concernenti i possibili contributi delle Polizie municipali, suscettibili di mettere in discussione il riparto di competenze sopra descritto.

In questo senso, andrà privilegiata la definizione, di comune intesa con i Sindaci, di pattuizioni che contemplano un coinvolgimento delle predette Polizie nelle iniziative di prevenzione generale e di tutela della sicurezza nelle aree circostanti agli scali ferroviari.

Ciò, infatti, consentirà di realizzare un'efficace "saldatura" tra i diversi dispositivi, assicurando uno spazio continuo di sicurezza all'interno e all'esterno delle stazioni, a tutto vantaggio della fruibilità dei contesti urbani interessati da parte dei cittadini e degli utenti del trasporto su rotaia.

Nell'occasione, si rileva altresì l'opportunità di confermare anche l'integrale attualità e vigenza delle indicazioni della Direttiva del 2017 che individuano le Amministrazioni competenti a istituire proprie articolazioni, uffici o comandi all'interno delle stazioni.

Come è noto, tali indicazioni riservano la presenza e l'istituzione di uffici o altre articolazioni di polizia all'interno delle infrastrutture in discorso esclusivamente alla Polizia Ferroviaria, attesa la sua idoneità ad assolvere l'intero complesso di servizi e compiti relativi a tale comparto, nonché la permanenza di quelli dell'Arma dei Carabinieri per le sole esigenze connesse all'espletamento dei compiti di polizia militare.

Si sottolinea che tale previsione, oltre ad essere un precipitato del riparto di competenze stabilito dalla Direttiva in questo "Comparto di Specialità", risponde ad esigenze di razionalizzazione dell'impiego e della dislocazione dei presidi della Forza pubblica, venendo a rappresentare un criterio-guida di ordine generale che riguarda anche le Polizie locali.

In questo senso, la Direttiva del 2017 deve essere intesa come preclusiva della possibilità per tutti gli organi di polizia, statali o locali, di attivare presidi all'interno del "compendio" delle stazioni, ivi incluse quelli con affacci esterni alle stazioni, ad eccezione di quanto è previsto in favore della Polizia Ferroviaria e, per le esigenze di polizia militare, dell'Arma dei Carabinieri.

Alla luce di ciò, i Sig.ri Prefetti vorranno, pertanto, adoperarsi affinché sia i testi dei Patti per la sicurezza urbana sottoscritti, sia le valutazioni espresse, anche in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, in merito a proposte o iniziative avanzate dai soggetti di volta in volta interessati, risultino coerenti con tale criterio di ordine generale, evitando di dare luogo a soluzioni, anche riguardanti le Polizie locali, capaci di metterne in discussione la vigenza.

La presente Direttiva costituisce, inoltre, l'occasione propizia per fornire alcuni chiarimenti circa il ruolo che possono svolgere all'interno degli scali ferroviari le associazioni d'Arma o di ex appartenenti alle Forze di polizia.

Sul punto, giova precisare che tali associazioni sono legittimate, spesso anche per effetto di atti convenzionali conclusi con vari soggetti istituzionali, a prestare opera di assistenza e volontariato in favore degli utenti e delle persone in condizione di fragilità.

Tale attività, comunque, non potrà essere svolta con modalità e forme suscettibili di ingenerare l'erroneo convincimento che gli appartenenti ai sodalizi in parola siano legittimati ad esercitare funzioni di polizia o comunque potestà pubblicistiche.

4. INDICAZIONI CONCLUSIVE

Ciò premesso, si evidenzia la necessità di adottare idonee iniziative volte a garantire l'esatta e uniforme applicazione delle indicazioni formulate con la presente Direttiva.

In questo senso, il Sig. Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza vorrà curare l'attuazione, diramando gli indirizzi applicativi ritenuti necessari per corrispondere alle eventuali richieste di chiarimento che dovessero pervenire dalle Autorità provinciali di pubblica sicurezza o dalle altre "componenti" del sistema nazionale di pubblica sicurezza.

Al riguardo, il Sig. Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza potrà promuovere, per il tramite dei competenti organi del Dipartimento della pubblica sicurezza, l'avvio di iniziative volte a favorire il dialogo e lo scambio di esperienze tra gli "uffici centrali" e quelli "periferici".

A questo scopo, potrà essere valutata anche l'utilità dello svolgimento di incontri su scala regionale con le Autorità provinciali di p.s., i Comandanti di livello Regionale e Provinciale dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, nonché i Dirigenti dei Compartimenti e delle Sezioni della Polizia Ferroviaria, presieduti dai Sig.ri Prefetti del capoluogo di Regione finalizzati ad affrontare le diverse questioni sottese all'applicazione della presente Direttiva.

Nel contempo, i Sig.ri Prefetti vorranno porre i contenuti del presente atto di indirizzo all'ordine del giorno di dedicate sedute dei Comitati Provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, in una composizione allargata anche ai Dirigenti dei competenti Compartimenti della Polizia Ferroviaria.

Tali sedute saranno, in particolare, funzionali a sviluppare un'analisi sulla situazione esistente nell'ambito della Provincia e a individuare le misure da promuovere per superare le situazioni di difformità eventualmente registrate.

I Sig.ri Prefetti comunicheranno le analisi sviluppate e le iniziative intraprese, sulla scorta dei pareri resi dai Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, ai competenti organi del Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le modalità anche temporali stabilite con gli indirizzi applicativi diramati dal Sig. Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza.

Il Dipartimento della pubblica sicurezza, una volta collazionati tutti i pertinenti contributi, provvederà a redigere un aggiornato punto di situazione e a parteciparlo al Gabinetto per le opportune valutazioni.